

N. 00847/2006 REG.SEN.

N. 00432/2005 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 00432 del 2005, proposto da:  
DI SABATINO Marino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio  
Discepolo e Barbara Schiadà, con domicilio eletto presso il primo in  
Ancona, Via Matteotti 99;

*contro*

il COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e  
difeso dall'avv. Mariella Grippo, con domicilio eletto presso l'Ufficio  
Legale comunale in Ancona, Piazza XXIV Maggio, 1;

*per l'annullamento*

del provvedimento n. prot. 34464 del 18 aprile 2005, per mezzo del quale il Dirigente del Progetto Logistica e Patrimonio del Comune di Ancona ha respinto la domanda di acquisto dell'alloggio popolare formulata dal ricorrente in data 25 giugno 1996; nonché di ogni altro atto presupposto, inerente connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24/05/2006, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1. Il ricorrente, assegnatario di un alloggio popolare sito in Ancona, premette che con istanza del 21 giugno 1996 chiese allo I.A.C.P. di Ancona la cessione in proprietà dell'unità immobiliare da lui detenuta e ciò ai sensi della L. 24 dicembre 1993 n. 560, ritenendone sussistenti le condizioni di legge. L'ente, con atto n. 20577 dell'8 novembre 2000, comunicò che l'Ufficio del Territorio di Ancona aveva espresso parere negativo con nota n. 34268 del 23 ottobre 2000 in quanto il richiedente risultava proprietario di altro immobile.

In seguito, con atto del 21 maggio 2002, l'Agenzia del Demanio di Ancona, in forza dell'art. 2 della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 (che consentiva il trasferimento gratuito in proprietà agli enti comunali che ne facessero richiesta degli immobili costruiti in base a leggi speciali di finanziamento, compresi quelli affidati ad appositi enti gestori) cedette al Comune di Ancona la proprietà di alcuni immobili, ivi compreso quello assegnato al ricorrente.

Il ricorrente, pertanto, rinnovò la domanda di acquisto al Comune di Ancona, e quindi, stante l'inerzia dell'amministrazione, promosse giudizio ex art. 21 bis della l. 1034/1971 che si concluse con sentenza di questo TAR che dichiarava l'obbligo di provvedere. In esecuzione di tale decisione è stato emanato il provvedimento impugnato, con cui è espresso un ulteriore diniego fondato su motivazione analoga a quella già formulata dallo I.A.C.P. e consistente nella preclusione ravvisata nell'essere il richiedente proprietario di altro immobile, seppure situato nel territorio di altra regione. Il ricorrente insorge avverso tale atto, ritenendolo illegittimo per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alle L.R. Marche del 22 luglio 1997 n. 44 e della L. 560 del 24 dicembre 1993.

L'atto impugnato avrebbe trascurato di considerare che l'immobile in proprietà, oltre ad essere ubicato in una regione diversa da quella di residenza, è privo dei requisiti di abitabilità, per cui il provvedimento sarebbe ispirato da una lettura non costituzionalmente orientata dell'art. 10 comma 1 lett. C) della legge 44/1997. Eccepisce, comunque, la illegittimità costituzionale della norma in parola, ritenendone la irragionevolezza laddove essa impedisse indiscriminatamente l'acquisto ai proprietari di altro immobile senza considerarne la possibilità di concreto utilizzo.

Per il Comune di Ancona si è costituita l'avvocatura comunale, che ha concluso per il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione.

2. Il Collegio ritiene fondata l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente.

La questione in effetti coinvolge una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. A tal proposito occorre chiarire che, se è vero che nella fase di individuazione degli assegnatari degli alloggi l'amministrazione pone in essere un procedimento di tipo concorsuale in cui la sua posizione è indiscutibilmente di collocata su un piano diverso da quella degli aspiranti, nella fase di svolgimento del rapporto, invece, le due posizioni vengono a porsi sul medesimo livello.

La pariteticità delle posizioni si manifesta particolarmente nell'ipotesi in cui l'assegnatario intenda avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 360/1993, che lo abilitano all'acquisto dell'immobile assegnato. Anche in tal caso, essendo presupposti e requisiti per l'acquisto determinati dalla legge, non vi è alcuno spazio per l'esercizio di poteri di supremazia da parte della p.a., la quale è tenuta unicamente a verificare l'esistenza delle condizioni interamente predeterminate dalla normativa di riferimento, senza alcuna possibilità di fare uso di poteri pubblicistici (in tal senso, Cass., sez. I, 2 ottobre 2003 n. 14698).

Pertanto, dovendosi ritenere che le parti si trovano in una posizione paritaria e dovendosi parimenti ritenere che l'amministrazione non ha, in tale fattispecie, alcun potere discrezionale che possa degradare la posizione di diritto del ricorrente, si deve concludere che il giudice amministrativo difetta di giurisdizione.

Le spese possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il proprio difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 24/05/2006, con l'intervento dei signori:

Giuseppe Daniele, Presidente FF

Galileo Omero Manzi, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

**IL DIRIGENTE**